

Allegato 3

Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliere del Comune di MONTICELLI BRUSATI prescritta dall'articolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico".

Il/La sottoscritto FRANCIAI ELENA nato a TRONALLO
D'ISEO (BS) il 08/02/1973, residente in
MONTICELLI BRUSATI via DANTE ALIGHIERI N. 25
in qualità di ASSESSORE del Comune di MONTICELLI BRUSATI in adempimento alle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARO

Di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. d):

Ente	Carica	Compenso
<u>COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI</u>	<u>ASSESSORE</u>	

Di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. e):

Incarico	Compenso

Eventuali ulteriori dichiarazioni:

Alla presente dichiarazione allego:

✓ curriculum vitae aggiornato (se non ancora trasmesso);

Dichiaro inoltre:

✓ di aver preso visione e accettare l'informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune di MONTICELLI BRUSATI;

✓ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i dati

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'[articolo 5](#), sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'[articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e sono riutilizzabili ai sensi del [decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#), del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità";

✓ di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di MONTICELLI BRUSATI pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;

✓ di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#) del D.Lgs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

13/08/2021

Il Dichiarante



DLGS 33/2013

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) I dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinques. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico del soggetto, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

(44) Rubrica così sostituita dall' art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(45) Alinea così modificato dall' art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(46) Comma inserito dall' art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(47) Comma così sostituito dall' art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall' art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Vedi, anche, l' art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all' art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE.

(50) Sull'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi della presente lettera, vedi la Deliberazione 13 marzo 2019, n. 196, il Comunicato 4 dicembre 2019 e la Deliberazione 4 dicembre 2019, n. 1126.

(51) Per l'individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali per i quali non sono pubblicati i dati di cui al presente articolo vedi, per il Ministero della difesa, il D.M. 15 giugno 2020, per il Corpo della guardia di finanza, il D.M. 1° luglio 2020 e, per l'amministrazione penitenziaria, la giustizia minorile e di comunità e il Corpo di polizia penitenziaria, il D.M. 29 ottobre 2020.

(52) Vedi, anche, l' Atto di segnalazione 24 novembre 2021, n. 4.

Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici ^{(137) (141)}

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. ⁽¹³⁸⁾

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ⁽¹³⁹⁾

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. ⁽¹⁴⁰⁾

⁽¹³⁷⁾ Rubrica così sostituita dall' *art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

⁽¹³⁸⁾ Comma inserito dall' *art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 163, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽¹³⁹⁾ Comma sostituito dall' *art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 163, lett. b), n. 3), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽¹⁴⁰⁾ Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 163, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽¹⁴¹⁾ Vedi, anche, l' *art. 19, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Per il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui al presente articolo, vedi il *Provvedimento 15 luglio 2015*, il *Provvedimento 16 novembre 2016*, il *Provvedimento 12 maggio 2021, n. 438/2021* e la *Deliberaazione 26 luglio 2023, n. 366*.

Faq ANAC In materia di trasparenza

5.4 I Comuni sono tenuti all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

5.4.1 I Comuni sono tenuti all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013? Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.